

detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. »;

h) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ».

2. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfetaria di lire 1 milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: « lire 270.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 500.000 ».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere b), c), numero 2), d), numeri 1), 2) e 4), e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto

ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « di cui all'articolo 34, comma 4-*quater* », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, comma 3-*bis* ».

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

e) sono portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'ar-

articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

« 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 1, le parole: « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota »;

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione »;

*c)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ».

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitola-

rità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nel comma 1, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento »;

*b*) nel comma 2, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ».

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla modulazione delle aliquote di cui al comma 17 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 185.** (8. 519). Malavenda.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale restituzione sarà effettuata nel 2001 entro il 30 giugno fino alla concorrenza di lire 2.535 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 2.535 miliardi.

**6. 1.** (8. 177 e Tab. A. 10. 121). Alessandro Rubino, Possa.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 191.** (8. 526). Malavenda.

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

*d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il titolare della pensione ovvero dell'assegno medesimi non sia proprietario di beni immobili.

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 10, 12, 15.**

**6. 7.** (8. 65). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

*d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 10, 12, 15.**

**6. 6.** (8. 64). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

0a) All'articolo 10, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

*m*) l'importo dei danni diretti subiti dal contribuente per effetto di furti o rapine. Tale importo corrisponde a quanto

denunciato alle autorità di polizia al netto di qualsiasi indennizzo assicurativo e non può comunque superare il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

**6. 2.** (8. 10). Savarese.

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 10, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

« *m*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato ».

*A copertura del maggior onere previsto, sono aumentate le accise sugli oli emulsionati di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-UDEUR.**

\* **6. 3.** (\*8. 117). Manzione, Acierno, Bagliani.

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

« *m*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato ».

*Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.*

\* **6. 4.** (\*8. 50). Niedda.

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

*m*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non

superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

*Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**6. 5** (\*8. 12). Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6. 190.** (8. 525). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) Esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili nonché per gli immobili di edilizia economica e popolare. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore ».

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 8** (8. 32). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) Esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 9** (8. 9). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 dell'articolo 33, prima delle parole: « Non si considerano produttive di reddito » è inserito il seguente periodo: « Non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e le relative pertinenze. Sono di pertinenza le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia.**

**6. 10** (8. 116). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) L'importo della deduzione di cui al presente comma è raddoppiato per i soggetti con almeno il coniuge o i figli a

carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni. Per i soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a lire 60 milioni la deduzione è aumentata della metà.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) all'articolo 12, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo base di lire 400.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 3 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1 ».

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, variare gli importi come segue:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 400 miliardi;

2002: — 400 miliardi.

**6. 26.** (8. 135). Giovanni Pace, Antonio Pepe, Bono.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Dal reddito complessivo si deduce il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.*

*Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

13-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'im-

posta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

13-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal capoverso 3-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A ridurre i seguenti accantonamenti come segue:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;  
2001: — 750 miliardi;  
2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;  
2001: — 1.000 miliardi;  
2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;  
2001: — 250 miliardi;  
2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;  
2001: — 100 miliardi;  
2002: — 60 miliardi.

*Conseguentemente alla Tabella C modificare la voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:*

2000: — 400 miliardi;  
2001: — 250 miliardi;  
2002: — 250 miliardi.

**6. 11** (0. Tab. A. 10. 49). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: si deduce un importo fino a lire 1.800.000 alla fine del primo periodo con le seguenti: si deduce un importo pari alla tassazione dell'immobile stesso, purché la stessa unità immobiliare è abitata dallo stesso proprietario o dall'assegnatario.*

**6. 12** (8. 154). Pampo.

*Al comma 1 lettera a) capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.800.000 con le seguenti: lire 2.500.000.*

**6. 13** (8. 134). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente: all'articolo 10,*

comma 1, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente: « l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000 ».

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 800.000;

2001: — 800.000;

2002: — 800.000.

**6. 14** (Tab. A. 312). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Dal 1 gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come minimo vitale. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il minimo vitale di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-quater. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di lire 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno

2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.

\* **6. 15** (8. 28). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come « minimo vitale ». La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il « minimo vitale » di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo

scaglione di reddito, dopo le parole: « 26,5 per cento » sono aggiunte le seguenti: « ridotte al 25,5 per cento per l'anno 2000 »;

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000 », e sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; a decorrere dal 1° gennaio 2001 la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata ».*

**6. 220** (8. 7). Lucchese, Del Barone.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*3-ter.* Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come « minimo vitale ». La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il « minimo vitale » di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*3-ter.* Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni nel 1999, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003.

*Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000 », e sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; a decorrere dal 1° gennaio 2001 la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata ».*

**6. 24** (8. 7). Lucchese, Del Barone.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) All'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:*

*f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;« .*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 16** (8. 78). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « fino a 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 17.000.000 ».*

*Conseguentemente alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 17.000.000.*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 17** (8. 88). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustini, Stucchi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « fino a 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 16.000.000 ».

*Conseguentemente alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 16.000.000.*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 18** (8. 87). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « 18,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 17,5 per cento ».

*Conseguentemente al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:*

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere il n. 1), il n. 3), il n. 4.

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 19** (8. 90). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « 18,5 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento ».

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 20** (8. 89). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**6. 189.** (8. 524). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* Per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è abbattuta, a partire dal 1° gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a iniziare dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino ai 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a partire dal 1° gennaio 1999 è abbattuta del 2 per cento.

Il medesimo abbattimento del 2 per cento è esteso ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito.

Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel 4° e 5° scaglione IRPEF, sono aumentate, a partire dal 1° gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento conseguentemente apportando all'articolo 3 comma 145 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997 la seguente modifica: sostituire le parole: « il 46 per cento », con le altre: « il 48 per cento ». La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999, avverrà mediante accreditamento a favore del contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000.

**6. 21** (8. 33). Bonato, Giordano.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 11, primo comma, le aliquote per scaglioni di reddito sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 10.000.000: 10 per cento;

b) oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000: 15 per cento;

c) oltre 15.000.000 e fino a 20.000.000: 18 per cento;

d) oltre 20.000.000 e fino a 25.000.000: 22 per cento;

e) oltre 25.000.000 e fino a 30.000.000: 25 per cento;

f) oltre 30.000.000 e fino a 35.000.000: 32 per cento;

g) oltre 35.000.000 e fino a 60.000.000: 37 per cento;

h) oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000: 42 per cento;

i) oltre 135.000.000: 47 per cento.

**6. 159** (8. 515). Malavenda.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

*b-bis)* all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« 2d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento ».

*A copertura del maggior onere previsto, sono aumentate le accise sugli oli emulsionati di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-UDEUR.**

**6. 23** (\*8. 119). Manzione, Di Nardo, Bagniani.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

*b-bis)* all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.*

**6. 22** (\*8. 14). Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**6. 188.** (8. 523). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

c) 1. È soppressa la detrazione d'imposta per il coniuge a carico.

2. La liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, si calcola separatamente sulla somma risultante dall'addizione della rispettiva base imponibile e dalla divisione per due del totale.

3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è divisa per due.

4. Il coniuge superstite e quello legalmente od effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento della base imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In tale caso non è dovuta per un figlio la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

d) 1). A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito netto di ciascun coniuge determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

*a)* del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;

*b)* del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

*c)* dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera *b)* che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2). La riduzione in termini d'imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 2 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3). Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 5,5 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

*e)* 1). I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo

comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2). Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**6. 25** (8. 29). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.*

**6. 187.** (8. 522). Malavenda.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: lire 336.000 fino alla fine del numero 1 con le seguenti: lire 600.000 a decorrere al 1° gennaio 2000.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 27** (8. 34). Bonato, Giordano.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 336.000, lire 408.000, e lire 516.000, rispettivamente con le seguenti: lire 817.552.*

**6. 28** (8. 16). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: 336.600 sino a: 552.000 con le seguenti: lire 486.000 per il 2000, lire 550.000 per il 2001 e lire 700.000.*

**6. 29** (8. 132). Pampo.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, con le seguenti: 486.000 per l'anno 2000, lire 586.000 per l'anno 2001 e lire 660.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002.*

**Seguono compensazioni n. 3, 15, 2, 1, 10, 11 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 30** (8. 94). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 408.000, con le seguenti: lire 430.000.*

**Segue compensazione n. 2. del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania**

**6. 31** (8. 95). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

*Al comma 1, lettera c, numero 1), sostituire le parole: lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000, con le seguenti: lire 586.000 per l'anno 2001 e lire 660.000.*

**Seguono compensazioni n. 3, 15, 2, 1, 10, 11, 12, 8 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 32** (8. 92 e 0. Tab. 10. 143). Cè, Giancarlo Giorgetti, Della Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

*Al comma 1, lettera c, numero 1), sostituire le parole: lire 552.000, con le seguenti: lire 660.000.*

**Seguono compensazioni n. 15, 12, 11, 10, 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 33** (8. 93). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è raddoppiata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

**Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 34** (8. 67). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;in caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è raddoppiata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.*

**Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 35** (8. 66). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è raddoppiata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori*

siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

**Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 36** (8. 68). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.*

**6. 186.** (8. 521). Malavenda.

*Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire la parola: 240.000 con la seguente: 480.000.*

**6. 38** (8. 137). Pampo.

*Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: a tre anni aggiungere le seguenti: e per ciascun componente con disabilità grave.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 24.000;

2001: — 16.000;

2002: — 12.000.

**6. 39** (Tab. A. 308. (Art. 8). Giacco, Battaglia, Basso, Faggiano, Di Bisceglie.

*Al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere in fine le parole: esso è raddoppiato in presenza di prole con handicap.*

**6. 40** (8. 133). Pampo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**6. 218.** (8. 553). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).*

**6. 217.** (8. 552). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da « l » a « s » con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

**Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.**

\* **6. 41** (8. 129). Marzano.

*Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.*

\* **6. 42** (\*8. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.*

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.**

\* **6. 51** (8. 11). Manzione, Acierno, Di Nardo.

*Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

\* **6. 43** (8. 131). Bono, Armani.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).*

**6. 216.** (8. 551). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e) e f) con la seguente:*

a) quando alla formazione del reddito complessivo non superiore a 20.000.000 di lire, concorrono soltanto redditi di pensione o di assegno sociale e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, lire 550.000 per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 44** (ex 8. 35). Bonato, Giordano.

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e) e f) con la seguente:*

a) quando alla formazione del reddito complessivo non superiore a 20.000.000 di lire, concorrono soltanto redditi da lavoro dipendente o da pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, lire 550.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 45** (ex 8. 35). Bonato, Giordano.

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

a) lire 180.000 per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 20 milioni;

b) lire 360.000 per i pensionati di età superiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 25 milioni.

**6. 47** (ex 8. 140). Pampo.

*Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con la seguente:*

a) lire 360.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 24.000.000.

**6. 46** (ex 8. 141). Tatarella.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera a).*

**6. 215.** (8. 550). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: 190.000, con le seguenti: 240.000.*

*Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 430.000, con le seguenti: 480.000.*

**Seguono compensazioni n. 3 del gruppo Forza Italia.**

**6. 49.** Conti, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera b).*

**6. 214.** (8. 549). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera c).*

**6. 213.** (8. 548). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera d).*

**6. 212.** (8. 547). Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: settantacinquesimo anno di età con le seguenti: compiuta l'età di anni settanta e giorni uno.*

**6. 230.** Malavenda.

*Seguono altri 950 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: settantacinquesimo anno di età con le seguenti: compiuta l'età di anni settantatré e giorni duecentottantasette.*

**6. 1181.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: settantacinquesimo con la seguente parola: sessantacinquesimo.*

**Seguono conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**6. 48** (8. 36). Bonato, Giordano, Cangemi.

*Al comma 1, lettera d), al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: prestazioni occasionali.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 50** (8. 59). Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: rispondenti alle, fino a: delle finanze, con le seguenti: destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamento.*

**6. 57.** Bonato, Giordano, Valpiana.

*All'articolo 6, comma 1, lettera e), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti: Conseguentemente, dopo le parole: Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: « Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ».*

**6. 240.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**6. 211.** (8. 546). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) nel comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*« b-bis) il canone di locazione risultante del contratto registrato, limitatamente ad immobili adibiti ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione ».*

*b) alla lettera d), le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;*